## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

• le Organizzazioni Sindacali

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)

## premesso che

- lo Statuto del Fondo Sanitario, nel definire la composizione ed il funzionamento degli Organi del Fondo stesso, identifica il Corpo Elettorale cui compete l'elezione dei componenti elettivi dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- in applicazione dell'art. 35 dello Statuto per il primo triennio di attività del Fondo (2011-2013) detti componenti sono stati designati dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo 2 ottobre 2010;
- a seguito dell'accordo 27 febbraio 2013 e stante l'approssimarsi della scadenza del triennio deve essere predisposto il Regolamento Elettorale che disciplini le modalità di voto per l'elezione dei rappresentanti degli iscritti al Fondo Sanitario in coerenza con quanto stabilito all'art. 23 dello Statuto;
- a seguito di quanto contenuto nel Regolamento Elettorale le Parti hanno condiviso anche di apportare alcune modifiche al capitolo 4 dello Statuto;

## si conviene che:

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2. le Parti condividono e approvano il testo del Regolamento Elettorale che si riporta in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 3. lo Statuto del Fondo Sanitario è modificato come segue:

## **CAPITOLO 4 – AMMINISTRAZIONE**

Modifica dell'articolo 15, comma 2:

"...omissis...

2. Il Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, nonché dell'Assemblea dei Delegati non devono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2383 2382 e 2399 CC e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti

per gli esponenti degli intermediari finanziari (D.M. 30.12.1998 n.516), nonché di adeguata professionalità."

Modifica dell'articolo 16, comma 5 e introduzione di un nuovo comma 6:

"... omissis...

- 5. Ove in corso di mandato vengano meno, per qualsiasi causa, uno o più delegati, si fa luogo al subentro previsto dal "Regolamento Elettorale", il delegato subentrante resta in carica sino a conclusione del mandato in corso.
- se trattasi di Delegato designato dalla "Capogruppo", quest'ultima provvede a sostituirlo;
- se trattasi di Delegato elettivo si fa luogo al subentro previsto dal "Regolamento Elettorale".
- 6. I Delegati di cui al comma precedente restano in carica sino a conclusione del mandato in corso.

.... omissis..."

Modifica dell'articolo 17, comma 1:

- "1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) 9 componenti designati dalla "Capogruppo";
- b) 9 componenti <del>appartenenti agli categoria degli iscritti in servizio ed</del> eletti, ai sensi del successivo articolo 23 e del "Regolamento Elettorale", **dagli** <del>dai medesimi</del> iscritti in servizio;
- c) un componente <del>appartenente alla categoria degli iscritti in quiescenza</del>, eletto ai sensi del successivo articolo 23 e del "Regolamento Elettorale", **dagli** <del>dai medesimi</del> iscritti in quiescenza; ... omissis ..."